

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Regolamento

sui servizi di gestione dei rifiuti urbani

approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 26/11/2018

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Indice

Titolo I – Finalità e disposizioni generali	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità.....	5
Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti.....	5
Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani.....	5
Art. 4 – Definizioni	6
Art. 5 – Classificazioni	7
Art. 6 – Limiti al campo di applicazione.....	7
Art. 7 – Divieto di abbandono.....	7
Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani.....	8
Capo I – Principi generali	8
Art. 8 – Raccolta differenziata	8
Art. 9 – Raccolta domiciliare	8
Art. 10 – Raccolta stradale e raccolta stradale di prossimità.....	9
Art. 11 – Caratteristiche generali dei contenitori	9
Art. 12 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare	10
Art. 13 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico	10
Art. 14 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori	11
Art. 15 – Assegnazione dei contenitori agli utenti per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni	11
Art. 16 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare	12
Art. 17 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare	12
Art. 18 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani.....	12
Art. 19 – Divieti riferiti agli imballaggi	13
Art. 20 – Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse	13
Art. 21 – Campagne di comunicazione	13
Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte.....	13
Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.....	13
Art. 22 – Suddivisione del territorio	13
Art. 23 – Ecoisole	14
Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone.....	14
Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica	15
Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di vetro e imballaggi metallici.....	15
Art. 27 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina.....	16
Art. 28 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali.....	16
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti.....	16
Art. 30 – Rifiuti da esumazioni e estumulazioni	17
Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli.....	18
Art. 31 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli	18
Art. 32 – Cantieri edili	18
Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi.....	18
Art. 33 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti.....	18
Sezione IV – Rifiuti urbani indifferenziati residuali	19
Art. 34 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali	19
Sezione V – Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio	19
Art. 36 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico	19
Art. 37 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	20
Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti	20
Art. 38 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE	20

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 39 – Altre categorie particolari di rifiuti	20
Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati	20
Art. 40 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate	20
Art. 41 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate	21
Art. 42 – Mercati	21
Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani	21
Art. 43 – Destinazione dei rifiuti urbani	21
Titolo III – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	22
Art. 44 – Principi dell'assimilazione	22
Art. 45 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	22
Art. 46 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati	22
Titolo IV – Autocompostaggio	22
Art. 47 – Definizione di autocompostaggio	22
Art. 48 – L'autocompostaggio nel territorio del Comune di Arbus	23
Art. 49 – Finalità dell'autocompostaggio	23
Art. 50 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria	23
Art. 51 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, decadenza della riduzione tributaria	23
Art. 52 – Rifiuti compostabili	23
Art. 53 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini	24
Titolo V – Gestione del Centro Comunale di Raccolta	25
Art. 54 – Finalità	25
Art. 55 – Definizioni	25
Art. 56 – Requisiti generali dell'Centro Comunale di Raccolta	25
Art. 57 – Criteri generali per la gestione	26
Art. 58 – Orario di apertura	26
Art. 59 – Controllo del Centro Comunale di Raccolta	26
Art. 60 – Utenze ammesse al conferimento	27
Art. 61 – Rifiuti conferibili	27
Art. 62 – Quantità di rifiuti conferibili	29
Art. 63 – Pesatura dei rifiuti	31
Art. 64 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti	31
Art. 65 – Modalità del conferimento	32
Art. 66 – Altre norme di comportamento	33
Art. 67 – Cooperazione del gestore	33
Art. 68 – Danni e risarcimenti	33
Art. 69 – Controllo del Comune	33
Art. 70 – Divieti	34
Titolo VI – Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive	34
Art. 71 – Informazione all'utenza	34
Art. 72 – Carta dei servizi	34
Art. 73 – Divieti	34
Art. 74 – Sanzioni	35
Titolo VII – Rispetto del regolamento	36
Art. 75 – Controlli sull'operato del gestore	36
Art. 76 – Controlli sulle violazioni degli utenti	37
Art. 77 – Controllo	37
Titolo VIII – Disposizioni finali	37
Art. 78 – Rinvio normativo	37
Art. 79 – Abrogazione	37
Art. 80 – Entrata in vigore	37
Allegati	38
Allegato 1 – Suddivisione del territorio in aree omogenee	38

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	39
1.1 Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	39
1.2 Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	39

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Titolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV, e s. m. e i.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e è disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente alla convenzione istitutiva e al presente regolamento.
2. Il Comune provvede alla nomina di un responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.

Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani

1. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in coerenza con il Piano d'Ambito adottato ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

Art. 4 – Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **Comune:** Comune di Arbus;
- b) **utente:** soggetto che utilizza i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune di Arbus;
- c) **utenza domestica:** punto di raccolta dei rifiuti prodotti da un individuo o da famiglie;
- d) **utenza non domestica:** punto di raccolta dei rifiuti prodotti da operatori economici operanti nei settori, a titolo esemplificativo, artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- e) **raccolta domiciliare:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- f) **raccolta stradale:** raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, usufruibili dalla generalità degli utenti;
- g) **raccolta stradale di prossimità:** raccolta eseguita con il posizionamento su suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenti. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani;
- h) **ecoisole:** contenitori posizionati su suolo pubblico secondo le disposizioni della Titolo II, Capo II;
- i) **responsabile del servizio:** responsabile per conto del Comune dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbane;
- j) **gestore:** soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbane;
- k) **contratto di servizio:** atti che contengono la disciplina del rapporto contrattuale intercorrente tra il Comune e il gestore.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 5 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.
2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui agli articoli 41 e 42 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e e).
3. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

Art. 6 – Limiti al campo di applicazione

1. I limiti al campo di applicazione del presente Regolamento sono quelli previsti dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
2. Il regime di prelievo finanziario per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

3. Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute.

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Capo I – Principi generali

Art. 8 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.

2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Comune stabilisce:

- a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
- b) le caratteristiche dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- c) le modalità del conferimento;
- d) le frequenze minime di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
- e) le frequenze minime di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti ove necessario.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero tramite il sistema stradale o stradale di prossimità.

4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utente.

Art. 9 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare può essere organizzata mediante:

- a) l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
- b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico e sanitario.

2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune determina:

- a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- b) il tipo di contenitori utilizzabili tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utente;
- c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- d) le frequenze minime di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
- e) le frequenze minime di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti ove necessario.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 10 – Raccolta stradale e raccolta stradale di prossimità

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.
2. La raccolta stradale di prossimità è organizzata con il posizionamento su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.
3. Con riguardo alla raccolta stradale e alla raccolta stradale di prossimità, il Comune determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte;
 - b) il tipo di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;
 - c) le frequenze minime di svuotamento dei contenitori;
 - d) le frequenze minime di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti ove necessario.
4. Nell'organizzazione del servizio di raccolta stradale, il Comune assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.

Art. 11 – Caratteristiche generali dei contenitori

1. I contenitori depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente, i contenitori devono essere:
 - a) idonei a sopportare sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) a tenuta e, fatta eccezione per i sacchi, muniti di idoneo coperchio;
 - c) dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;
 - a) dotati di:
 - 1) idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli, fatta eccezione per i sacchi;
 - 2) appositi cartelli adesivi o serigrafie indicanti almeno il tipo di rifiuto che vi si può introdurre e i segni distintivi del Comune di Arbus.
4. I contenitori devono recare un codice identificativo alfanumerico che possa essere abbinato all'utenza.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

5. Almeno i contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali devono essere dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 12 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, su una superficie piana, pavimentata e appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali private dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenti domestici, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenti non domestici). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza risulti inesistente o inidoneo, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente agli utenti a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Art. 13 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, della raccolta stradale di prossimità e, nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, della raccolta domiciliare, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dall'Amministrazione comunale e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Art. 14 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori

1. In considerazione delle criticità igieniche e sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento o di prelievo di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina;
- b) una frequenza di svuotamento o di prelievo di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.

2. Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utente, oltre che delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti.

3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dal gestore secondo le modalità operative disciplinate dai capitolati d'appalto o di concessione e dai contratti di servizio, tenendo conto delle caratteristiche chimiche e fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubbliche.

Art. 15 – Assegnazione dei contenitori agli utenti per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utente è giuridicamente obbligato a accettare in comodato d'uso e a custodire i contenitori assegnatigli, in quanto gli stessi sono funzionali al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 12 e 13. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente regolamento, a astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei contenitori.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utente la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Nel caso di utenti non domestici, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al responsabile del servizio.

Art. 16 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal responsabile del servizio.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore per lo svuotamento o il ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 12 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 17 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune di Arbus.

Art. 18 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel proprio territorio.

2. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

3. La pesatura è effettuata dal gestore sulla pesa all'uopo indicata dal responsabile del servizio, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto. I bindelli di pesatura devono essere consegnati al responsabile del servizio con la cadenza indicata dal contratto di servizio.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

5. Il gestore è tenuto alla rendicontazione mensile al Comune delle quantità di rifiuti raccolte (suddivise per frazioni merceologiche omogenee) e trasportate agli impianti per lo stoccaggio e il trattamento. Il rendiconto è trasmesso dal gestore al Comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 19 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Art. 20 – Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse

1. Può essere organizzata la raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse, costituite da imballaggi, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, e consenta di conseguire i risultati di raccolta differenziata stabiliti dalle disposizioni nazionali, regionali, provinciali. La raccolta congiunta può essere organizzata attraverso:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di contenitori stradali o stradali di prossimità.

2. I materiali raccolti devono essere trattati in impianti che consentono l'effettivo recupero degli stessi.

Art. 21 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite autocompostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
- e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, il Comune organizza periodiche campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione materiale informativo e educativo.

Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 22 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'organizzazione dei servizi, il territorio del Comune è suddiviso in quattro aree omogenee:

- a) CENTRO URBANO E FRAZIONE SANT'ANTONIO DI SANTADI;
- b) ZONA FRAZIONI TURISTICHE;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

c) UTENZE SPARSE.

2. La delimitazione delle tre aree omogenee è indicata nell'Allegato 1.

Art. 23 – Ecoisole

1. Le ecoisole sono costituite da batterie di contenitori per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) biodegradabili di cucine e mense;
- b) carta e cartone;
- c) vetro e imballaggi metallici;
- d) imballaggi di plastica;
- e) RUR.

2. Le predette batterie di contenitori devono essere poste in strutture chiuse su tutti i lati, apribili solo dall'Appaltatore e dai referenti del Comune. Ciascuna struttura deve avere un ingombro massimo di metri tre per otto per tre. Ciascun contenitore deve essere dotato di un sistema di chiusura apribile dall'esterno della struttura dagli utenti. I contenitori devono essere dotati di un limitatore volumetrico mediante tamburo di sessanta litri.

3. Ciascuna struttura deve essere dotata di sistema di videosorveglianza nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e dai pertinenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Ciascuna struttura deve essere autonoma dal punto di vista energetico in quanto la distanza dagli insediamenti abitativi non ne consente l'allaccio alla rete e deve essere sempre accessibile per gli utenti.

5. All'apertura dei contenitori devono essere abilitati tutti i possibili conferenti (anche non residenti o non aventi sede legale nel Comune). L'apertura dei contenitori avviene tramite tessera sanitaria oppure carta di identità elettronica o altri tipi di tessera con medesimo formato e con *microchip* già in possesso degli utenti.

6. Ciascun contenitore deve essere dotato di un sensore elettronico che ne rileva il riempimento. Il sensore deve trasmettere in tempo reale all'Appaltatore l'informazione sullo stato di riempimento almeno quando risulta occupato il 80% del volume del contenitore. L'Appaltatore deve provvedere allo svuotamento del contenitore ogniqualvolta sia raggiunto il predetto livello. Lo svuotamento deve essere eseguito entro ventiquattro ore dal ricevimento del segnale.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
- b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- c) imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.

2. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) la carta patinata e plastificata;
- b) la carta oleata;
- c) la carta copiativa;
- d) la carta chimica;
- e) la carta stagnola;
- f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica e di imballaggi metallici, a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) retine per frutta e verdura;
 - l) confezioni sagomate per le uova;
 - m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - n) reggette per pacchi;
 - o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - p) pellicole in plastica per imballaggi;
 - q) piatti e bicchieri monouso in plastica.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica e dagli imballaggi metallici, e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.
5. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di vetro e imballaggi metallici

1. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) bottiglie;
 - b) barattoli per alimenti;
 - c) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - d) oggetti di vetro in genere e loro frammenti;
 - e) imballaggi metallici in genere.
2. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo;
 - d) oggetti metallici diversi dagli imballaggi.
3. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro o diversi dagli imballaggi metallici e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

4. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 27 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina

1. Il conferimento separato dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa) di materiale naturale;
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

2. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei alla pratica dell'autocompostaggio, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina.

3. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

2. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

3. Il servizio è attivato su richiesta delle utenze.

4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei alla pratica dell'autocompostaggio, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata degli scarti vegetali.

5. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate convenzioni

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

con i soggetti individuati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.

3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

5. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 30 – Rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione e estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione e estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (per esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione e estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione e estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, si intendono:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione.

Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con modalità domiciliare previa prenotazione al gestore.

2. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, secondo le indicazioni del gestore.

3. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti ingombranti e di beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali oggetti che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

5. La raccolta è domiciliare su richiesta dell'utente. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Art. 32 – Cantieri edili

1. I titolari di attività che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti urbani che mediamente saranno prodotti.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il responsabile del servizio organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.

3. I titolari di attività che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.

Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 33 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

2. I contenitori per le pile esauste e i contenitori per i farmaci scaduti sono collocati nelle aree indicate dal responsabile del servizio, prevalentemente in prossimità dei soggetti rivenditori di tali prodotti.

Sezione IV – Rifiuti urbani indifferenziati residuali

Art. 34 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

2. Fra i rifiuti indifferenziati residuali, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo:

- a) rifiuti organici putrescibili alimentari e vegetali di orti, giardini e parchi;
- b) carta e cartone;
- c) imballaggi di plastica;
- d) imballaggi metallici;
- e) imballaggi e altri oggetti di vetro;
- f) pile esauste e farmaci scaduti;
- g) indumenti usati e tessili;
- h) beni ingombranti e beni durevoli;
- i) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- j) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- k) qualsiasi rifiuto per il quale il Comune abbia istituito un'apposita raccolta differenziata.

3. Indipendente dal sistema di raccolta attivato, gli utenti devono sempre racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

4. I dettagli organizzativi della raccolta sono definiti nel contratto di servizio.

Sezione V – Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 36 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, è organizzato il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private comunque soggette a uso pubblico.

2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti dal servizio pubblico sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi, in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 37 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti di carta, cartone, imballaggi di plastica e metallici, vetro, organico putrescibile, indifferenziati residuali. I predetti gestori sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 38 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. La disciplina della gestione dei RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche è data dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e dall'art. 227, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

Art. 39 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 40 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il responsabile del servizio predispone e aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (organizzate direttamente dal Comune) o patrocinate dal Comune, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico. L'elenco indica, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il responsabile del servizio organizza, attraverso il gestore, la raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e la pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, imballaggi di vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate o patrocinate dal Comune di cui all'art. 40, sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il responsabile del servizio organizza, attraverso il gestore, la raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari la pulizia delle aree interessate.
3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, imballaggi di vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.
4. I costi per i servizi di raccolta differenziata per le manifestazioni non istituzionalizzate nonché i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle stesse sono a carico dell'organizzatore e sono corrisposti al Comune.

Art. 42 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, il responsabile del servizio organizza, attraverso il gestore, la raccolta differenziata dei rifiuti destinata specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi e la pulizia delle aree interessate.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 43 – Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici o privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, CNA, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI. Possono essere individuate comunque destinazioni alternative.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Titolo III – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 44 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune di Arbus, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 45 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato 2, paragrafo 1.1, al presente regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.
2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato 2, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in kg/m²/anno e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche per la commisurazione e la riscossione della TARI, tassa sui rifiuti, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, valore massimo per l'area geografica Nord.
3. Per l'attribuzione della categoria di cui all'Allegato 2, paragrafo 1.2, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'utenza non domestica e, laddove necessario, si attribuisce la categoria più affine sotto il profilo della produttività potenziale di rifiuti, sempre considerata l'attività effettivamente esercitata.

Art. 46 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e a non conferirli al servizio pubblico di raccolta fatte salve specifiche autorizzazioni secondo la normativa vigente.

Titolo IV – Autocompostaggio

Art. 47 – Definizione di autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

Art. 48 – L'autocompostaggio nel territorio del Comune di Arbus

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune assicura un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi dell'autocompostaggio.

Art. 49 – Finalità dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali e economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 50 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono iscritti, previa istanza presentata all'Ufficio tributi del Comune, nell'Albo dei compostatori e beneficiano della riduzione tributaria secondo le disposizioni del Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, gli utenti dichiarano di impegnarsi alla pratica dell'autocompostaggio, in quale luogo la realizzano e di accettare i controlli che il Comune organizzerà.

Art. 51 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, decadenza della riduzione tributaria

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti, alla cancellazione dall'Albo dei compostatori, alla decadenza della riduzione tributaria, al recupero delle riduzioni non dovute e alle sanzioni secondo le disposizioni del Regolamento comunale sull'applicazione della TARI.

Art. 52 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli di legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali non trattati.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: sostanze tossiche, materiali contenenti sostanze tossiche o contaminati da sostanze tossiche, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi o metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali per esempio, pile, olii minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 53 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare, a titolo esemplificativo, compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

2. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce e eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, è necessario:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto, quale per esempio piccoli resti di legno non trattato;
- c) rivoltare periodicamente, almeno una volta la settimana, il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, a aumentarla con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi ovvero a ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.;
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare l'autocompostaggio, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 50 o che, comunque, non praticano l'autocompostaggio.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Titolo V – Gestione del Centro Comunale di Raccolta

Art. 54 – Finalità

1. Il presente Titolo contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 55 – Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Titolo, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni non recuperabili per il trasporto agli impianti di smaltimento. Nella predetta area i rifiuti sono conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) utenze domestiche: nuclei familiari;
 - e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) gestore del servizio: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore del servizio, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
 - i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" come successivamente modificato dal DM 13 maggio 2009 n. 39665 (in Gazzetta Ufficiale 18/07/2009, n.165).

Art. 56 – Requisiti generali dell Centro Comunale di Raccolta

1. Il Centro Comunale di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s. m. e i.
2. La realizzazione o l'adeguamento dell Centro Comunale di Raccolta sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 57 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'III Centro Comunale di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s. m. e i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e s. m. e i.;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'III Centro Comunale di Raccolta;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'III Centro Comunale di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'III Centro Comunale di Raccolta, appositi cartelli secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.

Art. 58 – Orario di apertura

1. Il Centro Comunale di Raccolta deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno venti ore la settimana.

2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 59 – Controllo del Centro Comunale di Raccolta

1. Il gestore del servizio è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Comunale di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

2. Il Responsabile del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro Comunale di Raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 60 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale Il Centro Comunale di Raccolta è stato costituito:

- a) utenze domestiche;
- b) utenze non domestiche;
- c) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia.

Art. 61 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro Comunale di Raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

descrizione	codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34. imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35. imballaggi in materia tessile	15 01 09
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37. filtri olio	16 01 07*
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
44. terra e roccia	20 02 02
45. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all' Centro Comunale di Raccolta.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, sempre nel rispetto, per le utenze non domestiche, della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 62 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro Comunale di Raccolta.

2. Per le frazioni merceologiche di seguito elencate sono previsti i limiti quantitativi indicati nella seguente tabella:

descrizione	codice CER	quantità
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
2. imballaggi in plastica	15 01 02	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
3. imballaggi in legno	15 01 03	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
4. imballaggi in metallo	15 01 04	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
6. imballaggi in vetro	15 01 07	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
9. rifiuti in vetro	20 01 02	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
12. solventi	20 01 13*	0,25 litri/utenza/anno
13. acidi	20 01 14*	0,25 litri/utenza/anno
14. sostanze alcaline	20 01 15*	non consentito
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	non consentito
16. pesticidi	20 01 19*	0,25 litri/utenza/anno
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	5 pezzi/utenza/anno
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	3 pezzi/utenza/anno

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

19. oli e grassi commestibili	20 01 25	12 litri/utenza/anno
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	1 litro/utenza/anno
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	0,25 litri/utenza/anno
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	0,25 litri/utenza/anno
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	0,25 litri/utenza/anno
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	3 pezzi/utenza/anno
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
27. rifiuti plastici	20 01 39	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
28. rifiuti metallici	20 01 40	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
29. sfalci e potature	20 02 01	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
30. ingombranti	20 03 07	3 pezzi/utenza/anno
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	5 pezzi/utenza/anno
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche		si veda il comma 4
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	5 pezzi/utenza/anno
34. imballaggi in materiali compositi	15 01 05	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
35. imballaggi in materia tessile	15 01 09	non sono previsti limiti specifici, fatto salvo quanto disposto al comma 1
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	4 pezzi/utenza/anno
37. filtri olio	16 01 07*	2 pezzi/utenza/anno
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	2 pezzi/utenza/anno
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed	16 05 04* 16 05 05	2 pezzi/utenza/anno

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

aerosol ad uso domestico)		
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	0,5 m ³ /anno
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	0,5 m ³ /anno
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	2 pezzi/utenza/anno
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	0,5 m ³ /anno
44. terra e roccia	20 02 02	non consentito
45. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	non consentito

3. Per conferimenti che superino le quantità indicate al comma 1, l'utente deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione al Servizio Ambiente del Comune che valuterà di volta in volta in merito ai tempi e alle modalità del conferimento.

4. Le utenze non domestiche sono soggette ai limiti di conferimento indicati al comma 2 e possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

Art. 63 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore del servizio è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

2. Devono essere pesati separatamente i rifiuti conferiti in ingresso suddivisi per frazioni merceologiche omogenee:

- a) dalle utenze domestiche;
- b) dalle utenze non domestiche;
- c) da altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 64 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti

1. Il gestore del servizio è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:

- a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

- b) per le utenze non domestiche: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente, targa del mezzo conferente;
 - c) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.
2. Il gestore del servizio è tenuto a dotarsi di un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune, nel quale deve riportare per ogni conferimento:
- a) i dati della tessera di identificazione del conferente;
 - b) il numero progressivo del conferimento;
 - c) l'ora e la data del conferimento;
 - d) i dati del centro di raccolta: Comune, via e numero civico, CAP, telefono, fax;
 - e) la descrizione della tipologia merceologica, il codice CER e la quantità dei rifiuti apportata da ogni conferente;
 - f) i dati identificativi dell'addetto al centro di raccolta.
3. In occasione di ciascun conferimento il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore del servizio la tessera di cui al comma 1.
4. Il gestore del servizio è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'II Centro Comunale di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
5. Il gestore del servizio è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 65 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro Comunale di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore del servizio l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore del servizio. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore del servizio. In ogni caso, il personale preposto dal gestore del servizio è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro Comunale di Raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

6. Il gestore del servizio è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 66 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore del servizio e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 67 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore del servizio è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro Comunale di Raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro Comunale di Raccolta;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che indichi l'elenco dei servizi eseguiti e la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi. La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- d) segnalare eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, eventuali atti vandalici o fatti accidentali accaduti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 68 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore del servizio è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro Comunale di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'Centro Comunale di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore del servizio e dai soggetti conferenti.

Art. 69 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 70 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro Comunale di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro Comunale di Raccolta;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Titolo VI – Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive

Art. 71 – Informazione all'utenza

1. Il Comune di Arbus, direttamente o tramite il gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione per garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 72 – Carta dei servizi

1. Il gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di concerto con il Comune di Arbus, il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce almeno gli *standard* qualitativi dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio tra il Comune e il gestore.

3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano e del servizio di riscossione della TARI.

Art. 73 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 36, comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal responsabile del servizio, dal gestore o attraverso specifiche campagne informative di iniziativa comunale;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità o in orari di conferimento diversi rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti fuori dei contenitori;
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura e quantità diverse da quelle indicate nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1.

Art. 74 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

violazione	sanzione minima	sanzione massima
depositare all'interno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 36, comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;	€ 50,00	€ 500,00
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal responsabile del servizio;	€ 50,00	€ 500,00
utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;	€ 50,00	€ 500,00
imbrattamento, affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai	€ 50,00	€ 500,00

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

servizi di gestione dei rifiuti;		
conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente regolamento o dal responsabile del servizio;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;	€ 50,00	€ 500,00
combustione di qualunque tipo di rifiuto;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;	€ 50,00	€ 500,00
danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
mancata differenziazione dei rifiuti nel corso delle manifestazioni pubbliche di cui agli articoli 40 e 41 e nel corso dei mercati di cui all'art. 42	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura e quantità diverse da quelle indicate nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 3	€ 50,00	€ 500,00
inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 12, comma 6, e all'art. 13, comma 5	€ 50,00	€ 500,00
violazioni dei divieti di cui all'art. 70	€ 50,00	€ 500,00

Titolo VII – Rispetto del regolamento

Art. 75 – Controlli sull'operato del gestore

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato del gestore rispetto agli impegni dallo stesso assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- a) verifiche dirette sul territorio;
- b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
- c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
- d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Art. 76 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono tenuti a vigilare sul rispetto del presente regolamento.
2. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, a eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'art. 262 del D.lgs. 152/2006.

Art. 77 – Controllo

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 78 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle modalità esecutive, alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del responsabile del servizio.

Art. 79 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 80 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Allegati

Allegato 1 – Suddivisione del territorio in aree omogenee

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

Allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1.1 Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi (indifferenziati più differenziati) assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati per anno soggetti alla TARI sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a "Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) all'interno delle predette quantità totali di cui al precedente punto a), le quantità di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nelle colonne B e C della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Nelle quantità massime indicate nella colonna A della seguente tabella sono comprese anche le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento indicate nelle colonne B e C della seguente tabella.

N.	Attività per comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	A	B = A x 0,4	C = A x 0,3
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi (differenziati più indifferenziati) assimilata desunta dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato 1, tabella 4a, area geografica Centro, kd massimo	quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata	quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		kg/m ² /anno	kg/m ² /anno	kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65	2,26	1,7
2	Cinematografi e teatri	4,25	1,7	1,28
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,8	1,92	1,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45	2,98	2,24
5	Stabilimenti balneari	6,18	2,47	1,85
6	Esposizioni, autosaloni	5,12	2,05	1,54
7	Alberghi con ristorante	14,67	5,87	4,4
8	Alberghi senza ristorante	10,98	4,39	3,29
9	Case di cura e riposo	13,55	5,42	4,07
10	Ospedale	15,67	6,27	4,7
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55	5,42	4,07
12	Banche ed istituti di credito	7,89	3,16	2,37
13	Negozi abbigliamento, calzature,	11,26	4,5	3,38

Comune di Arbus
Provincia del Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018
Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198,
comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.)

	libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli			
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21	5,28	3,96
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,9	3,16	2,37
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63	5,85	4,39
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10,32	4,13	3,1
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,1	3,64	2,73
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58	4,63	3,47
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,2	3,28	2,46
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,1	3,24	2,43
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	90,55	36,22	27,17
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,8	15,92	11,94
24	Bar, caffè, pasticceria	64,77	25,91	19,43
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55	8,62	6,47
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,5	8,6	6,45
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	98,96	39,58	29,69
28	Ipermercati di generi misti	18,2	7,28	5,46
29	Banchi di mercato genere alimentari	60,5	24,2	18,15
30	Discoteche, night club	16,83	6,73	5,05